



VIOLENZA INTRAFAMILIARE: ASPETTI DI DIRITTO PENALE E PROCESSUALE



**STRUMENTI GIURIDICI FORNITI DALLE FONTI
INTERNAZIONALI E NAZIONALI A TUTELA
DELLA VITTIMA DI VIOLENZA DI GENERE**



IL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

L'art. 14 della Legge 69/2019 MODIFICA l'art. 90 bis c.p.p.



L'art. 90 bis era stato introdotto dal **D.lgs 212/2015 di recepimento della direttiva vittime (2012/29)** il cui articolo 4 richiedeva di mettere la persona offesa di qualsiasi reato in condizioni di avere tutti gli strumenti di conoscenza per tutelare i propri diritti. Il fondamento dell'avviso alla persona offesa si rinviene anche nella **Raccomandazione del comitato Cedaw** sull'accesso delle donne alla giustizia e nella **Convenzione di Istanbul** agli artt. 19, 22, 23.



L'art. 15 della Legge 69/2019 modifica l'art. 90 ter c.p.p. inserendo il comma 1 bis che prevede la comunicazione obbligatoria alla persona offesa di reati di violenza di genere e al suo difensore, laddove nominato, dei provvedimenti di scarcerazione, di cessazione della misura di sicurezza detentiva e dell'evasione.



L'art. 90 ter c.p.p. risponde agli obblighi stabiliti da numerose fonti internazionali tra cui la convenzione CEDAW per come interpretata dalle raccomandazioni generali n. 19, 33 e 35 e la convenzione di Istanbul agli art. 18 e 56.



L'art. 15, comma 3, della Legge 69/2019 modifica l'art. 282 *quater* c.p.p. disponendo l'informazione dell'applicazione delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis) e del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa non solo a quest'ultima ma anche al difensore.



L'art. 15, comma 4, della Legge 69/2019 modifica l'art. 299, comma 2 *bis* c.p.p. “*revoca e sostituzione delle misure*” prevedendo che, nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, la revoca o la sostituzione di misure cautelari deve essere immediatamente comunicata oltre che alla persona offesa anche al difensore.



IL DIRITTO ALL'ASSISTENZA LEGALE E IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO



VIOLENZA INTRAFAMILIARE: ASPETTI DI DIRITTO PENALE E PROCESSUALE

L'art. 90 *bis* c.p.p. stabilisce che deve essere informata la persona offesa della possibilità di nominare un difensore e della facoltà di accedere al patrocinio a spese dello Stato.

La L. n. 38 del 2009 prevede che la persona offesa dai reati di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis), di violenza sessuale (art. 609-bis), di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater) e di stalking (art. 612-bis) possono sempre accedere al gratuito patrocinio.



VIOLENZA INTRAFAMILIARE: ASPETTI DI DIRITTO PENALE E PROCESSUALE

Con la sentenza 1-2021 la Corte Costituzionale ha interpretato univocamente la norma sul patrocinio a spese dello Stato per le vittime di violenza di genere nel senso dell'automaticità e dell'obbligatorietà dell'ammissione precisando che la norma trova basi solide anche nell'articolo 57 della Convenzione di Istanbul secondo il quale *«le Parti garantiscono che le vittime abbiano diritto all'assistenza legale e al gratuito patrocinio alle condizioni previste dal diritto interno»*



INDAGINI PRELIMINARI

Gli artt. 1, 2 e 3 della Legge 69/2019 apportano modifiche agli artt. 347, 362 e 370 c.p.p. **accelerando e rendendo prioritarie le indagini preliminari nel settore della violenza di genere.**



Art. 347, comma 3, c.p.p.: nei casi di violenza di genere la comunicazione della notizia di reato deve essere data immediatamente anche in forma orale al Pubblico Ministero.

La norma costituisce applicazione della convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione attraverso le raccomandazioni generali n. 19 e 35 e della convenzione di Istanbul, artt. da 49 a 58.



Art. 362, comma 1 ter, c.p.p.: il Pubblico Ministero assume informazioni dalla persona offesa **entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato.**



Art. 370, comma 2 bis e 2 ter, c.p.p.: nei casi di violenza di genere la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal Pubblico Ministero e pone a sua disposizione senza ritardo la documentazione delle attività



TRATTAMENTI SPECIFICI IN CASO DI PARTICOLARE VULNERABILITA'



VIOLENZA INTRAFAMILIARE: ASPETTI DI DIRITTO PENALE E PROCESSUALE

La sentenza della Corte di Strasburgo Opuz contro Turchia del 2009 afferma che la condizione di particolare vulnerabilità è determinata *«dalla condizione di assoggettamento in cui la donna è costretta a vivere a causa delle continue intimidazioni e offese, delle reiterate violenze fisiche e psicologiche, delle minacce che causano nella stessa la paura di ulteriori violenze, comprimendo la sua sfera di autodeterminazione e causandone la lesione dell'integrità psicofisica»*.



Il nostro ordinamento all'art. 90 *quater* c.p.p. precisa che la condizione di particolare vulnerabilità è desunta:

- dall'età e dallo stato di infermità o deficienza psichica;
- dal tipo di reato;
- dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede;

Prosegue poi l'art. 90 *quater* affermando che *“per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente”*

Strumenti generali per tutelare la vittima vulnerabile

- art. 499 c.p.p.: nella conduzione dell'esame sono vietate domande che vanno a nuocere la genuinità e la sincerità e il rispetto della persona
- art. 500, comma 4, c.p.p.; *«quando, anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga ovvero deponga il falso, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento e quelle previste dal comma 3 possono essere utilizzate»*
- art. 392 c.p.p. incidente probatorio

Strumenti speciali per tutelare la vittima vulnerabile

Nelle indagini preliminari l'art. 351, comma 1 ter, c.p.p.: *“Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli [572](#), [600](#), [600 bis](#), [600 ter](#), [600 quater](#), [600 quater 1](#), [600 quinquies](#), [601](#), [602](#), [609 bis](#), [609 quater](#), [609 quinquies](#), [609 octies](#), [609 undecies](#) e [612 bis](#) del codice penale, **la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero. Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini**”*



VIOLENZA INTRAFAMILIARE: ASPETTI DI DIRITTO PENALE E PROCESSUALE

l'art. 362, comma 1 bis, c.p.p. «Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1 ter, **il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto di psicologia o psichiatria infantile. Allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini»**



VIOLENZA INTRAFAMILIARE: ASPETTI DI DIRITTO PENALE E PROCESSUALE

nell'incidente probatorio l'art. 392 c.p.p.: «Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli [572](#), [600](#), [600 bis](#), [600 ter](#) [600 quinquies](#), [601](#), [602](#), [609 bis](#), [609 ter](#), anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo [600 quater 1](#), [609 quater](#) e [609 octies](#), [609 undecies](#) e [612 bis](#) del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minorenni, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva.Il giudice, su richiesta di parte, applica le disposizioni di cui al comma 5-bis quando fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano maggiorenni in condizione di particolare vulnerabilità, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede»



VIOLENZA INTRAFAMILIARE: ASPETTI DI DIRITTO PENALE E PROCESSUALE

nel processo l'art. 190 *bis* c.p.p. è stato modificato dall'art. 14 della Legge 69/2019 estendendone l'applicazione a tutti i minorenni.



Quali sono le fonti internazionali a cui dette norme fanno riferimento?

- **l'art. 18 della convenzione di Istanbul** che sancisce l'obbligo di adottare misure necessarie per evitare la vittimizzazione secondaria delle persone offese;
- **la direttiva vittime** ha tre disposizioni che costituiscono l'antecedente giuridico delle modifiche legislative in esame e sono l'art. 22 par. 4, l'art. 23 e l'art. 24 .



VITTIMIZZAZIONE DA PROCESSO (art. 56 Convenzione di Istanbul; artt. 19, 22 e 23 Direttiva 2012/29/UE)



VIOLENZA INTRAFAMILIARE: ASPETTI DI DIRITTO PENALE E PROCESSUALE

Altri strumenti a tutela della vittima sono rappresentati dalle misure cautelari specifiche e dagli ordini di protezione in sede civile come anche dalla possibilità per la donna vittima di violenza di genere di partecipare al procedimento penale e di ottenere il risarcimento del danno attraverso la costituzione di parte civile.



ART. 384 BIS C.P.P. ALLONTANAMENTO D'URGENZA DALLA CASA FAMILIARE

Gli ufficiali ed agenti di p.g. hanno facoltà di disporre l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla P.O. di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282 bis comma 6 ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa



ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE (ART. 282 BIS C.P.P.)

Con tale misura il giudice ordina all'imputato di lasciare la casa familiare e di non accedere ad essa senza un provvedimento autorizzativo.

È prevista anche una misura di carattere patrimoniale che comporta la corresponsione di un assegno per le persone conviventi che per effetto dell'allontanamento rimangono prive di sostentamento.



DIVIETO DI AVVICINAMENTO AI LUOGHI FREQUENTATI DALLA PERSONA OFFESA (Art. 282 ter c.p.p.).

Prevede la possibilità di adeguare l'intervento cautelare alle esigenze di specie attraverso le tre diverse ipotesi previste ovvero stabilire:

- a) divieto di avvicinamento ai luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa;
- b) mantenere una determinata distanza da tali luoghi;
- c) mantenere una determinata distanza dalla persona offesa.



MISURE CAUTELARI NON SPECIFICHE

- DIVIETO E OBBLIGO DI DIMORA (ART. 283 C.P.P.)
- ARRESTI DOMICILIARI (ART. 284 C.P.)
- BRACCIALETTO ELETTRONICO (particolare modalità di controllo degli arresti domiciliari)
- CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE (ART. 285 C.P.P.)
- CUSTODIA CAUTELARE IN LUOGO DI CURA (ART. 286 C.P.P.)



VIOLENZA INTRAFAMILIARE: ASPETTI DI DIRITTO PENALE E PROCESSUALE

Per interrompere il ciclo della violenza senza presentare una denuncia ed avviare un procedimento penale o un procedimento di separazione, consentendo alla donna una pausa di riflessione che le permetta la riprogettazione della propria vita in un contesto privo di violenza, è possibile richiedere anche una protezione civilistica



VIOLENZA INTRAFAMILIARE: ASPETTI DI DIRITTO PENALE E PROCESSUALE

La Legge n. 154 del 2 aprile 2001 ha introdotto l'ordine di allontanamento del maltrattante in sede penale e l'ordine di protezione in sede civile



VIOLENZA INTRAFAMILIARE: ASPETTI DI DIRITTO PENALE E PROCESSUALE

Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice su istanza di parte può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'art. 342 ter c.c. il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro



COSTITUZIONE PARTE CIVILE

La donna vittima di violenza di genere ha la possibilità di partecipare al procedimento penale e ottenere il risarcimento del danno attraverso la costituzione di parte civile



SPECIALIZZAZIONE DEGLI OPERATORI

(art. 15 Convenzione di Istanbul e art. 23 Direttiva 2012/29/UE)



LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA TRA GIUDICE PENALE E GIUDICE CIVILE



La Legge 69/2019 introduce **l'art. 64 bis che pone a carico dell'autorità giudiziaria penale la trasmissione di alcuni atti all'autorità giudiziaria che tratta della separazione o dei procedimenti relativi ai figli, senza ritardo.**